

Omissis

FATTO

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell'art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall'art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

"L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che ha rigettato l'appello dell'Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso dello studio legale contro il silenzio- rifiuto formatosi su istanze di rimborso IRAP. Lo Studio Legale V. resiste con controricorso.

Il ricorso contiene quattro motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza del quarto motivo, rigettati i primi tre, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con i primi tre motivi l'Agenzia in sostanza ripropone la tesi che tutti i professionisti siano soggetti ad IRAP. I tre motivi sono manifestamente infondati in quanto, in tema di IRAP, questa Corte ha affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all'art. 53, comma 1, del medesimo D.P.R. (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni (Cass. 3676/07 ed altre).

Con il quarto motivo la ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, si duole della erroneità delle conclusioni del giudice tributario riguardo alla insussistenza del requisito della autonoma organizzazione.

Il quarto motivo è fondato.

L'elevato ammontare, negli anni di cui si tratta, dei compensi a terzi, delle spese per ristrutturazione ed ammodernamento dello studio, delle quote di ammortamento ed interessi passivi e la stessa natura di studio associato del contribuente depongono infatti per la sussistenza del requisito della autonoma organizzazione ed appaiono in assoluto contrasto con le opposte conclusioni del giudice di merito";

che il resistente ha presentato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, accolto il quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo;

che appare equo compensare le spese dei gradi di merito e condannare lo studio legale resistente al pagamento di quelle del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.100, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna lo studio legale resistente al pagamento di quelle del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.100, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 12 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2010
